



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza della sopp. Autorità Portuale di Napoli, ora confluita nella Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota dell'università degli Studi di Napoli "Parthenope" acquisita al prot. n. 10365 del 26.04.2022 con la quale si richiedeva di poter destinare un'area demaniale marittima in ambito portuale al parcheggio delle autovetture dei dipendenti dell'università, impegnati nelle attività esterne dell'Ente, correlate all'Accordo Quadro di Collaborazione tra la stessa Università "Parthenope" e questa AdSP, nonché alle altre attività di ricerca relative ai protocolli di intesa precedentemente stipulati tra i due enti;

RITENUTO opportuno, in via temporanea fino al 30.11.2022, riservare un' area sita presso piazzale Immacolatella, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, per le esigenze rappresentate e con riferimento al personale impegnato nelle attività previste dai citati provvedimenti;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente Ufficio Security, Safety e Ordinanze in merito all'emanazione di un'ordinanza; ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della Legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

Dr. Udo VESTRI

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art.10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n.84;

IL SEGRETARIO GENERALE

Arch. Giuseppe Grimaldi



N. 26

ORDINA

Art. 1

L'area demaniale marittima del porto di Napoli sita in Via dei Capannoni, adiacente il rifugio antiaereo e la concessione Terminai Traghetti Napoli, come meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente ordinanza, è riservata, in via temporanea fino al 30.11.2022, esclusivamente alla sosta dei veicoli appartenenti ai dipendenti dell'università degli Studi di Napoli "Parthenope, per le esigenze rappresentate e con riferimento al personale impegnato nelle attività previste dai citati provvedimenti.

E' fatto divieto di sosta a veicoli non rientranti nella suddetta categoria. Le auto autorizzate alla sosta dovranno essere munite di apposito pass nominativo associato alla targa da rilasciarsi a cura dell'Università degli Studi "Parthenope". La segnaletica orizzontale e verticale sarà apposta a cura e spese dell'Ente richiedente.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore in data 01.05.2022

Napoli, li 29.06.2022

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

